



LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA



SEGRETERIA POLITICA FEDERALE

Prot. n. 623/2011/SA

**RIPRISTINATA L'ESPULSIONE COATTIVA IMMEDIATA DEI CLANDESTINI E
L'ALLONTANAMENTO COATTIVO DEI CITTADINI COMUNITARI**

E' stato approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Roberto Maroni, un decreto legge (16 giugno 2011, n. 143) che ripristina lo strumento dell'espulsione coattiva immediata dei clandestini e introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, la possibilità di allontanare coattivamente anche i cittadini comunitari per particolari motivi di sicurezza pubblica.

Lo stato di emergenza, già decretato nel novembre del 2009, continua ed anzi, a fronte delle vicende di natura politica internazionale che hanno interessato gli stati del mediterraneo, da gennaio 2011 la situazione è diventata ancora più grave. Le espulsioni continuano, seppur tra tante difficoltà: solo nell'ultima settimana sono stati 78 i rimpatri, soprattutto tunisini, egiziani e algerini.

Lo sforzo profuso dal Ministro per fronteggiare questa grave emergenza è stato notevole, sia a livello comunitario mediante richieste di supporto ed intervento sia a livello internazionale per cui lo stesso Ministro si è recato personalmente nei paesi di origine per concordare con i governi provvisori (laddove ce ne erano) azioni di comune accordo per la sorveglianza delle coste. Ma come è stato detto anche dal palco di Pontida, siamo stati lasciati soli, il Ministro ha dovuto affrontarla da solo, considerate la difficoltà nel dialogare con i governi provvisori ma anche l'atteggiamento della Comunità europea.

Ed infatti, in risposta alla ferma azione del Ministro per il contrasto all'immigrazione clandestina, proprio una recente sentenza della Corte Europea di Giustizia aveva in parte bocciato il reato di clandestinità e le espulsioni dirette ([Corte di Giustizia Europea, sez. I, sentenza 28.04.2011 n° C-61/11](#)), di fatto vanificando gli sforzi finora fatti. Nonostante questo, il Ministro Maroni, per il tramite del decreto sopra citato, ha reintrodotto lo strumento della espulsione immediata coattiva, introducendo alcune modifiche al D.Lgs. 286/1998 (TU sull'immigrazione), a seguito dei rilievi della Corte Europea.

Andando con ordine, nel decreto vengono fissati innanzitutto i principi per riprendere ad espellere i clandestini in attuazione della Direttiva 2008/115/Ce, in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In pratica, la norma mira a definire in quali casi le forze dell'ordine possono attuare l'accompagnamento forzato alla frontiera dei cittadini di paesi terzi clandestini, indicandone le condizioni, da valutarsi "caso per caso" da parte del Prefetto. In particolare l'espulsione immediata e coattiva è prevista qualora gli extracomunitari clandestini siano:

- pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- a rischio di fuga;

- espulsi con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- violino le misure di garanzia imposte dal Questore;
- violino il termine per la partenza volontaria.

Inoltre, l'espulsione è disposta quando la domanda di permesso di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta oppure quando sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

In tutti gli altri casi, i termini e i tempi del rimpatrio saranno concordati con le Autorità competenti ma l'interessato dovrà, nelle more, essere trattenuto presso i Centri di Identificazione e di Espulsione. A questo proposito il decreto prevede il prolungamento del termine di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) da 6 a 18 mesi, con una procedura di garanzia che passa attraverso i giudici di pace. Questo allungamento dei termini di permanenza serve a permettere l'identificazione certa dello straniero e l'effettiva espulsione in accordo con le autorità diplomatiche dei paesi di provenienza.

Poiché la Corte europea aveva bocciato il reato di clandestinità, non permettendo di fatto la espulsione immediata coatta, il decreto dispone che sia la violazione dei provvedimenti del Questore (come l'ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni) a costituire reato, punito non più con la reclusione personale, come prevede attualmente il TU Immigrazione, ma con sanzioni pecuniarie e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l'espulsione.

Novità invece costituisce l'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di espellere immediatamente anche i cittadini comunitari per particolari motivi di pubblica sicurezza.

Con tale decreto il Ministro Maroni completa il recepimento della direttiva europea in materia di diritto per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Direttiva 2004/38/Ce), stabilendo, inoltre, al Capo I del D.L.:

- la valutazione della "situazione complessiva personale" del cittadino UE che richieda di soggiornare in territorio italiano;
- per i familiari del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno in Italia, che vogliano soggiornare nel nostro paese "un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare" e, eventualmente, altra documentazione.

Milano, 21 giugno 2011

Dott.ssa Susanna Anvar